



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONGRESSO AICA, 2013  
INTERVENTI IN TEMA DI INTERNET  
GOVERNANCE**

V. Amenta

IIT TR-21/2013

**Technical report**

**Dicembre 2013**



**Istituto di Informatica e Telematica**

# CONGRESSO AICA, 2013

## INTERVENTI IN TEMA DI INTERNET

### GOVERNANCE

VALENTINA AMENTA

CNR IIT Technical Report ??/2013  
Pisa, Dicembre 2013

#### **Premessa**

Il Congresso Nazionale AICA, giunto alla sua 50° edizione, ha avuto come tema portante il cammino verso una società che sfrutti pienamente il digitale. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno e si è tenuto dal 18 al 20 Settembre presso il Campus di Fisciano.

Nel corso dei tre giorni, ricercatori, docenti, professionisti e dirigenti di università, personale di enti di ricerca, di aziende ed istituzioni impegnate nel settore ICT si sono incontrati per valutare in che modo il nostro Paese si stia preparando ad affrontare le sfide future di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in risposta ed in accordo alle strategie europee di ricerca e innovazione.

Obiettivo del Congresso è stato proprio quello di richiamare l'attenzione sulle iniziative europee ed in particolare sull'iniziativa faro "Unione dell'Innovazione" ed il Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione "Horizon 2020". Sono stati organizzati innumerevoli tavoli di discussione, con sessioni in parallelo sui più svariati argomenti, dal cloud, ai BigData, all'inclusione digitale, ai diritti sulla rete, alle smart city, agli open data ed ulteriori temi dove la trasversalità dell'ICT gioca un ruolo significativo di supporto all'innovazione ed alla realizzazione di aspirazioni condivise.

In prima persona ho partecipato ad una sessione scientifica dal tema: “La cittadinanza Digitale: Sicurezza, Fiducia e Tutela dei Diritti” con un contributo che è divenuto pubblicazione sugli atti del convegno (ISBN 9788898091164), e che ritrovate qui di seguito insieme ad un mio commento ad altre due interessanti relazioni che approfondiscono le tematiche della Internet governance. Nel complesso la seguente nota riporta quindi:

*la mia pubblicazione*

Accesso alla Rete: Diritto sociale implicito nella Costituzione per la fruizione di una cittadinanza attiva, Valentina Amenta, IIT CNR Pisa

*i miei commenti alle seguenti relazioni*

1. La fiducia degli utenti nelle transazioni online tra sicurezza reale e percepita, Mario Petrone Università degli Studi del Molise
2. CLOUD: Presente e Futuro, De Angelis Francesco, Polzonetti Alberto, Sabbatini Samuele, Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM
3. Le nuove basi geografiche di supporto alla pianificazione ed alla gestione territoriale, Gabriele Garnero, Università degli Studi e Politecnico di Torino DIST
4. La parola agli studenti: le ICT a scuola, Isabella Donato, Scuola di Nuove Tecnologie per le Scienze Umane e Sociali Università degli Studi, Genova
5. Il progetto Sempre Giovani 2.0, Domenico Consoli, Istituto Tecnico Commerciale “C. Battisti”

**Accesso alla Rete: Diritto sociale implicito nella Costituzione per la fruizione di una cittadinanza attiva, Valentina Amenta, IIT CNR Pisa**

*Abstract. In the article raises the configuration of the right of access to the Internet as a new law, which, although does not have an explicit regulatory approval, has a strong tone constitutional. The objective will be just what the legal status of the right of access to the Internet, which is proposed in its intrinsic structure and biphasic. From one side it is configured as a fundamental right and thus comprise all activities relating to the right to be informed and to inform. On the other hand, the Internet presents itself as social right instrumental to the exercise of other rights. This right can be claimed by members of a given community against their political authorities. But in national experiences such as the Italian, the formal equality, it seems inadequate to implement the principle of equality for the presence of subjective situations and unequal starting positions that benefit certain subsidiaries against others.*

*Keywords: Access, broadband, Network.*

**INTRODUZIONE: Il diritto di accesso ad Internet**

In un contesto in cui l'informazione, l'informatizzazione e la globalizzazione dei processi, delle regole e delle reti appaiono essere divenute chiavi insostituibili di accesso alla libertà, al progresso e alla democrazia, la sensazione è quella che stia nascendo e si stia sviluppando all'interno della nostra società una nuova categoria di diritti [Bovero, 2004].

Il nuovo diritto scaturito dall'evoluzione tecnologica è "il diritto di libertà informatica, che manifesta un nuovo aspetto dell'antica idea della libertà personale e costituisce l'avanzamento di una nuova frontiera della libertà umana verso la società futura e che si viene a collocare nel prisma del costituzionalismo contemporaneo [Frosini, 2008]".

Nella primigenia versione, risalente al 1981, la libertà informatica si configurava con una duplice accezione positiva e negativa.

La libertà informatica negativa esprime "il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, riservato"; la libertà informatica positiva, invece, esprime "la facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della privacy per essere divenuti elementi di input di un programma elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale elettronica".

Una attenta dottrina afferma che "il diritto di libertà informatica assume una nuova forma del tradizionale diritto di libertà personale, come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dello habeas data [Frosini, 1981]". Il fine dello habeas data costituzionale è quello di garantire proprio "la libertà informatica, come garanzia personale a conoscere e accedere alle informazioni personali esistenti nelle banche dati, a controllare il loro contenuto e quindi a poterle modificare in caso di inesattezza o indebita archiviazione o trattamento, nonché a decidere sulla loro circolazione [Rozo Acuna, 2001]". Con l'avvento della Rete, il diritto di libertà informatica "è diventato una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall'avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica: è una società dai componenti mobili e dalle relazioni dinamiche, in cui ogni individuo partecipante è sovrano delle sue decisioni [Frosini, 2002]". Ci troviamo dinanzi ad una nuova forma di libertà, ossia quella di comunicare con chi si vuole, divulgando le proprie idee, i

propri pensieri e i propri materiali, e la libertà di ricevere. Si delinea, così, una libertà di comunicare come libertà di trasmettere e di ricevere.

In questo contesto, imperniato di una concezione tecnologica della libertà di comunicazione, fanno fatica e tardano ad emergere i contenuti delle tradizionali libertà costituzionali, in particolare quella di comunicazione e quella di manifestazione del pensiero.

In questo ambito, la materia dei diritti fondamentali si presenta come un punto di incontro tra temi di grande importanza, tra cui la definizione di diritto soggettivo, il concetto di costituzione e il senso della democrazia. La democrazia del XXI secolo si presenta in una forma diversa da quella che era nei secoli precedenti: “mutano i significati di rappresentanza e di sovranità, avanza una nuova democrazia di massa, che rompe le cerchie chiuse delle élites al potere, obbligando per così dire i rappresentanti della volontà popolare a scendere sulla piazza telematica e a confrontarsi direttamente con i rappresentati, nelle nuove forme assunte dalla tecnico politica [Rodotà, 1998]”. L’obiettivo della democrazia attuale, più di ogni altra cosa, nel campo dei diritti fondamentali resta quello di avviare una precisa commistione tra l’esperienza giuridica esterna, propria del cittadino cosiddetto normale e l’esperienza giuridica interna, propria degli operatori classici del diritto. Lo scopo si presenta molto ambizioso, ossia restituire al cittadino la consapevolezza del suo ruolo primario anche in questa fase di cambiamento del diritto.

Quando si utilizza l’espressione “diritti fondamentali” si fa riferimento generalmente alla dicitura “diritti umani”. Però, se da un lato, i diritti umani ambiscono all’universalizzazione, e sono protetti da regolazioni internazionali, dall’altro i diritti fondamentali non sono semplicemente diritti soggettivi, ma diritti soggettivi che svolgono un compito “funzionale” specifico di uno stato di diritto costituzionale.

All’interno della tematica in esame, questo lavoro intende approfondire proprio il problema della tutela dei nuovi diritti digitali, appartenenti ai cosiddetti diritti di quarta generazione, con particolare riguardo ad un diritto, il c.d. diritto di accesso alla Rete, che si configura attualmente come il diritto più innovativo, ma che sta tardando ad emergere come diritto fondamentale garantito.

Il contenuto del diritto di accesso telematico si prefigura non solo come più ampio rispetto alle forme tradizionali della libertà di comunicare, ma, anzi, sembra avere una funzione di supporto rispetto ad un ampio catalogo di diritti tradizionali. Ed è proprio il nuovo assetto delle telecomunicazioni che ha rafforzato l’idea e la necessità di ragionare sul diritto ad accedere alla Rete, da concepirsi “come una sorta di diritto-madre, rispetto a quello eventualmente da riconoscersi in ordine alla connessione ad Internet [Costanzo, 2000]”.

È giusto credere, come un’autorevole dottrina [Zeno Zencovich, 2004] ha specificato, che non si può sottovalutare il ruolo sociale dell’accesso telematico perché ciò equivale a non garantire a chiunque quelle condizioni necessarie, al tempo d’oggi, per stabilire le relazioni con gli altri individui e per assicurare il pieno svolgimento della propria personalità.

Fra i coni d’ombra che i giuristi segnalano nell’emersione del diritto di accesso ad Internet come diritto, si delinea la necessità di qualificazione di tale diritto, ossia se esso possa essere collocato all’interno dei diritti cardine enunciati dalla nostra Costituzione, specificando se trattasi di diritto fondamentale o di diritto sociale, oppure se esso debba ricevere un’autonoma regolamentazione giuridica.

***Diritto di accesso alla Rete: diritto fondamentale o diritto sociale implicito nella Costituzione?***

L'interprete che voglia seguire la prima strada non può non muovere dalla considerazione degli artt. 15 e 21 del nostro testo costituzionale.

Il fondamento di questi articoli risiede nella consapevolezza che a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla religione professata, tutti hanno diritto non solo alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, ma anche alla libertà d'informarsi. Questi elementi sono imprescindibili per un concreto sviluppo della personalità di ciascuno e, quindi, per un'autentica uguaglianza fra i cittadini e per la possibilità per ciascuno di partecipare alla vita sociale. L'art. 15 Cost. riconosce il diritto del singolo e delle formazioni sociali di comunicare il proprio pensiero ad uno o più soggetti determinati e nel contempo ne garantisce la segretezza.

La tutela costituzionale ex art. 15 "si perde nella più ampia tutela della comunicazione in generale, quasi a comporre un ideale trittico con gli artt. 13 e 14 Cost. espressione della triplice dimensione (fisica, spaziale e spirituale) dell'inviolabilità della persona umana [Di Lello, 2007]".

L'ambito oggettivo di tutela dell'art. 15 è proprio quello della comunicazione privata, che consiste sia nella corrispondenza in senso stretto sia in qualsiasi altra forma di comunicazione interpersonale.

La libertà d'informazione è intesa come libertà non tanto di cercare e conseguire determinate notizie, quanto, essendo volta all'apprensione di conoscenza in generale, di utilizzazione delle fonti d'informazione, indipendentemente dalle notizie in esse contenute [Loiodice, 1971].

Affinchè si possa parlare di comunicazione, ai sensi della nostra Carta Costituzionale, rilevano l'animus del soggetto di mantenere segreta la comunicazione e la determinabilità dei soggetti cui questa è indirizzata.

Bisogna, però, capire se il modello comunicativo creato da Internet possa rendere difficile la distinzione tra comunicazione privata (ambito dell'art. 15 Cost.) e manifestazione pubblica del pensiero, per la quale è prevista la tutela dell'art. 21 della Costituzione. La maggior parte della dottrina ritiene che il mezzo Internet "potrà beneficiare, a seconda dei casi, delle garanzie dei mezzi di manifestazione del pensiero sic e simpliciter o delle ulteriori garanzie accordate ai mezzi di comunicazione interpersonale. Verrà, quindi, a ricadere nelle garanzie dell'art. 15 il pensiero diretto a determinati destinatari attraverso software che ne garantiscano la segretezza, al contrario non ci si troverebbe di fronte a comunicazione riservata nel caso in cui l'utente utilizzi forme che mirino alla manifestazione pubblica del proprio pensiero. Ed infatti, quando, nella comunicazione diffusa in un forum, in una Chat o in un Blog si potranno ben applicare le garanzie tipiche della libertà di manifestazione del pensiero o il regime della libertà di riunione [Pubusa, 2006]".

Qualora invece si volesse preferire un'interpretazione meramente letterale dell'art. 21, la libertà di manifestazione del pensiero, la sua esistenza ed il suo esercizio "sarebbero rimesse a colui che esprime il proprio pensiero e, in particolare, al suo consenso, all'acquisizione di informazioni relative alla formazione e manifestazione del proprio pensiero. L'ambito d'azione della libertà d'informazione sarebbe dunque determinato da un soggetto diverso dal suo titolare, e la tutela sarebbe meramente occasionale, intervenendo solo qualora venga violata la libertà d'espressione".

Chiedersi se sia possibile fare appello a un diritto che appare solo proclamato, ma non anche "protetto", è chiedersi se un diritto "esiste", anche nel caso che l'ordinamento non abbia predisposto per esso una precisa formazione.

Le disposizioni che codificano diritti fondamentali sono solitamente formulate in termini estremamente generici ed indeterminati. Di fronte a cataloghi di diritti così

formulati, sorge il dubbio che è forse inevitabile che i diritti fondamentali siano proclamati in disposizioni formulate in maniera generica e indeterminata [Ferrajoli, 2010]. Così, l'individuazione di un nuovo diritto, come il diritto di accesso, può essere conseguita tramite una semplice lettura non restrittiva delle tipologie di base dei diritti fondamentali. Si potrebbe ammettere che i diritti fondamentali configurino un *genus* dotato di una capacità espansiva intrinseca, che si duplica al suo interno nel rispetto delle direttrici implicite alla categoria. Infatti, i diritti fondamentali esistono prima dello Stato e per ciò non dipendono dalla legge, anzi costituiscono un limite alla libera produzione normativa. In ordinamenti giuridici dotati di costituzione lunga e pluralista, le disposizioni che codificano diritti fondamentali sono solitamente formulate in termini estremamente generici ed indeterminati. Una disciplina costituzionale che prevedesse diritti fondamentali in termini rigorosamente circostanziati risulterebbe irragionevole. Così, il diritto fondamentale implicito potrebbe essere considerato il presupposto di alcuni diritti fondamentali espliciti: questi ultimi non si spiegherebbero se non si affermasse il primo. Nell'ordinamento costituzionale italiano, peraltro, la creazione di diritti fondamentali impliciti è ampiamente agevolata dalla presenza dell'art.2 della Costituzione, solitamente interpretato come meta-norma che autorizza l'individuazione di tutti i diritti che si considerano essenziali allo sviluppo della persona umana [Pino, 2010].

Da questa impostazione potrebbe discendere un'interpretazione ampia e sistematica non solo dell'art. 21, ma di tutti i precetti costituzionali relativi alla problematica dell'informazione, in modo da rendere la relativa libertà autonoma e distinta dalla libertà di manifestazione del pensiero: ciò, però, non significa negare le naturali connessioni che uniscono l'espressione del pensiero all'acquisizione di conoscenza, ma individuare un'impostazione che, distinguendo i regimi giuridici, le valorizzi entrambe, cosicché esse possano rafforzarsi reciprocamente.

Alla luce di questa interpretazione, l'art.21 Costituzione potrebbe essere letto come se fosse scritto nel modo seguente: tutti hanno diritto di usare ogni fonte di informazione (ed Internet si presenta come un grande mezzo di diffusione delle informazioni) disponibile per diffondere il proprio pensiero [Loiodice, 1999].

Quanto finora detto, quindi, non si oppone all'estensione del regime costituzionale già esistente al mezzo Internet, posto che l'inciso di chiusura dell'art. 21, ossia <<ogni altro mezzo di diffusione>>, ha permesso alla norma costituzionale di sopravvivere all'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione di massa. La libertà dell'art. 21 Cost. è garantita, secondo il tenore letterale dello stesso articolo, a <<chiunque>>, e ne deriva che l'accesso al mezzo deve essere riconosciuto a tutti, a prescindere dalla condizione sociale, dal luogo geografico di appartenenza. Potrebbe quindi non sussistere nessun ostacolo all'applicazione della norma costituzionale al mezzo telematico. Peraltro, se si considera che l'estensione della libertà di espressione è condizionata non solo dal contenuto del messaggio, ma anche dal mezzo con la quale è esercitata, forse il mezzo Internet realizza meglio di altri lo spirito della norma costituzionale [Di Lello, 2007].

La prospettiva delineata fin qui si riferisce alla manifestazione del pensiero.

Diversa è invece la prospettiva del <<navigatore>> del Web, di colui cioè che utilizza Internet per ricercare notizie. In questo caso l'attività svolta dall'utente non rientra in un'attività di manifestazione del pensiero in senso stretto, e tuttavia può farsi ricadere ugualmente sotto il regime dell'art.21 in virtù del corollario del principio del diritto di informazione.

Infatti, dalla libertà di informazione discendono, come corollari, il diritto ad informarsi, inteso come diritto a ricercare informazioni, ossia il diritto di accesso alle informazioni attraverso ogni mezzo telematico e non che le contiene, e il diritto ad essere informati, ossia il diritto alla disponibilità delle fonti informative. Questi due

corollari, data la loro essenza, non possono esistere se non correlati nel senso che il primo non può esistere senza il secondo, e quest'ultimo non avrebbe ragion d'esistere senza l'altro.

Quindi, in riferimento al mezzo telematico, quando si parla di diritto ad informarsi non si intende fare riferimento ad un diritto attribuibile al soggetto a ricevere informazioni di un determinato contenuto, ma all'assenza di limiti all'accesso alla Rete per cercare notizie già presenti e disponibili sul Web. Non quindi, una pretesa, ma una semplice libertà del soggetto che trova come unica garanzia il non vedersi impedito l'accesso.

Sotto questo punto di vista il diritto a navigare in Internet sarebbe parimenti garantito come diritto a ricercare informazioni, in quanto "corollario necessario e imprescindibile della libertà d'informazione, ma la garanzia non coprirebbe la ricerca di informazioni che non siano disponibili".

La libertà informatica non si esaurisce però solo nella dimensione della comunicazione e dell'informazione. Essa abbraccia anche la libertà politica e l'organizzazione istituzionale, che ingloba nel suo alveo anche la fruizione dei servizi da parte degli utenti/cittadini. È manifesto, infatti, come il progresso tecnologico sia destinato a mutare sempre più gli apparati istituzionali sperimentati e come il processo democratico sia fortemente condizionato dal modo in cui circolano le informazioni, laddove cioè la possibilità di uso di queste da parte di tutti i cittadini si caratterizza per essere un prerequisito di quel processo. Così, la libertà informatica da slancio al principio democratico e a quello di imparzialità, che trovano la loro origine costituzionale innanzitutto nell'art. 3 della Costituzione, che dev'essere integrato dagli artt. 1 e 2 del medesimo testo costituzionale. Analizzando e seguendo il canale circolare che parte dall'art.1 e perviene all'art.3, si desumono i tre concetti chiave che indirizzano l'intero discorso: inclusione, partecipazione, politiche pubbliche. Queste locuzioni riflettono l'imperativo -principio vincolante- insito nell'art.3, 2° comma, che impone un collegamento costante fra fini e organizzazioni, tra valori fondanti costituzionalmente, e da cui consegue una struttura di poteri pubblici che a quei fini devono dare attuazione. L'art. 1, 2° comma stabilisce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme stabilite dalla Costituzione in forme plurime, per giungere all'art. 3, 2° comma che sancisce la rimozione degli ostacoli per consentire il pieno sviluppo della persona umana ai fini di una effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese. È, quindi, un cerchio che si chiude: l'esercizio della sovranità, e in particolare dei diritti individuali, è in qualche modo finalizzato ad una relazionalità della persona che consenta una partecipazione piena, ossia una cittadinanza attiva e responsabile [Valastro, 2011].

Il primo riscontro normativo e la prima rappresentazione dell'individuo, visto in questa nuova veste di cittadino digitale, si rinviene nel Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), approvato con il d.lgs.82/2005, Questa normativa individua e disegna una species di cittadino digitale, che si adatta sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e che si erige su un doppio filo di diritti e obblighi, ossia il diritto di esigere dai pubblici uffici l'interazione in modalità digitale e l'obbligo per l'amministrazione di dotarsi di strutture adeguate per soddisfare la richiesta dell'utente. Tra le varie norme si sottolineano in tale sede quella sul diritto al procedimento amministrativo informatico, il diritto di effettuare pagamenti elettronici con le amministrazioni centrali, il diritto alla qualità dei servizi in termini di informazione e comunicazione tecnologiche, il diritto di comunicazione tramite posta elettronica. Questo nuovo rapporto nascente tra cittadino e amministrazione dev'essere inquadrato in un più ampio diritto sociale di cui lo Stato italiano si deve far portavoce per assicurare a tutti gli utenti la fruizione, presupponendo il diritto all'istruzione e all'accrescimento della cultura informatica. Questi ultimi diritti sono considerati dalla Corte costituzionale

“corrispondenti a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l’uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art.9 Cost.)”.

Il diritto di accesso, in questo modo considerato, si qualifica dunque come un diritto sociale strumentale [Pietrangelo, 2007], che consente l’utilizzo di altri diritti sociali tradizionali. Questa nuova forma di partecipazione, più che mostrarsi come una fase nuova nello sviluppo dei diritti, si configura come una modalità alternativa di accesso agli stessi. L’innovazione tecnologica ha, infatti, aperto la strada ad un nuovo modo di intendere la cittadinanza. In sostanza, l’esercizio di molti diritti fondamentali è stato svincolato dal rapporto diretto tra il cittadino e gli apparati istituzionali, divenendo mediato da strumenti informatici che, per la loro stessa natura, si collocano al di fuori degli spazi fisici entro cui il rapporto tra il primo e i secondi ha comunemente luogo. La cittadinanza elettronica, in virtù della sua natura immateriale, sembrerebbe offrire inedite opportunità di esercitare diritti civili e politici fino ad ora rimasti sulla carta e nondimeno di rivendicare nuovi tipi di diritti. Essa, così, disegna una nuova possibilità di esercizio di diritti sociali, economici e politici. Com’è stato osservato, infatti, “la cittadinanza nell’era elettronica non solo presuppone un’alfabetizzazione informatica diffusa, ma richiede concrete possibilità di facile accesso alla Rete... Oggi la nuova cittadinanza è il diritto di non essere escluso dall’uso e dal beneficio delle strutture pubbliche e in particolare dall’uso delle risorse telematiche che queste strutture possono offrire. Inclusione e accesso sono momenti essenziali della nuova cittadinanza [Masucci, 2003]”. Se, da un lato, vi sono coloro che hanno esaltato i vantaggi derivanti dalle implicazioni tecnologiche della Rete, affermando che essa sarà in grado, di per sé, di arricchire il proprio capitale umano e, in definitiva, di migliorare le proprie possibilità di vita [Costanzo, 1993]; dall’altro, vi è chi sottolinea [Pace, 2006] come la non omogenea diffusione di Internet tra la popolazione provocherà crescenti disuguaglianze, migliorando le prospettive di coloro che già si trovano in posizioni privilegiate e negando, al contempo, opportunità di avanzamento ai non privilegiati.

***Conclusioni: Diritto di accesso ad Internet, necessità di una sua esplicita regolamentazione?***

In Italia, la questione della tutela di una cittadinanza digitale in funzione della creazione di un diritto di accesso ad Internet sotto il profilo considerato è stata recentemente affrontata, in dottrina, da un autorevole giurista, Stefano Rodotà. L’illustre studioso, all’Internet Governance Forum di Roma, nel mese di novembre 2010 ha elaborato una proposta per l’adozione dell’articolo 21-bis, per far sì che Internet sia riconosciuto come diritto fondamentale di tutti i cittadini italiani.

La formulazione dell’articolo in questione recita: "Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”.

L’art. 21-bis, così come proposto, andrebbe a completare l’art. 21, che già esiste e che garantisce la libertà di stampa. L’illustre autore ha sottolineato che un ampliamento della Costituzione, pur se della prima parte, si rende ormai necessaria. Infatti, l’apertura verso questo diritto così prospettato rafforza in modo evidente, il principio di neutralità della Rete e di riflesso la considerazione della conoscenza in Rete come bene comune, fruibile da ogni cittadino. Analizzando il contenuto proposto per la nuova norma si possono cogliere i seguenti punti fondamentali:

- il nuovo articolo mette in luce la problematica del digital divide quando enuncia "con modalità tecnologicamente adeguate", e pone sullo Stato l’impegno al suo superamento.



- inoltre, tutti i cittadini, "in condizione di parità", devono avere accesso a Internet: devono poterlo fare "con modalità tecnologicamente adeguate", ovvero fornendo una linea ADSL quantomeno con una velocità minima garantita, senza che il costo di questa connessione ricada sui cittadini stessi ("che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale").

Questo può voler significare che lo Stato dovrebbe intervenire per colmare eventuali carenze infrastrutturali, laddove gli operatori dovessero decidere di non ritenere economicamente conveniente investire, e che lo Stato dovrebbe decidere in anticipo i limiti di questo servizio e quali siano i soggetti coinvolti nel garantire la fornitura dello stesso agli utenti finali. Se l'articolo 21-bis diventasse una realtà, Internet dovrebbe essere riconosciuto come diritto costituzionale e social-fondamentale di tutti i cittadini. Questo indirizzo non si configura come originale, ma è stato già introdotto in Finlandia dal luglio 2010. Tale Nazione ha consentito che le connessioni a banda larga diventassero un diritto per tutti i residenti. Per raggiungere tale obiettivo, il Governo ha stabilito che tutti i provider fossero obbligati a fornire a ogni residente una linea a banda larga con una velocità minima di 1 Mbps, che entro il 2015 dovrà raggiungere i 100 Mbps. I metodi per la crescita della banda larga adottate dalla Finlandia hanno fatto affidamento primariamente alle forze di mercato, incoraggiando l'intervento dello Stato solo dove esso fosse strettamente necessario. Più nel dettaglio, anche nel caso in cui si fossero registrati fallimenti di mercato, i sussidi nazionali non potevano comunque eccedere un terzo della somma necessaria al progetto, con un tetto massimo di un altro terzo per i fondi europei e locali. Le forze private sarebbero, quindi, costrette a coprire almeno un terzo del costo del progetto.

Inoltre, questa notevolissima espansione del settore delle telecomunicazioni, dovrebbe essere supportata anche da un incremento di informatizzazione del settore pubblico attraverso una effettiva espansione dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Compito dello Stato è, così, quello di eliminare gli ostacoli, non solo tecnici, ma anche cognitivi che ostacolano la vera uguaglianza digitale

Tra le politiche mirate a sviluppare il grado di accesso ad Internet, la maggior parte dei Paesi si è mossa promuovendo specifiche proposte di skill training, che coinvolgono luoghi di lavoro e scuole. Il più vasto programma di alfabetizzazione informatica è quello sviluppato dalla Corea che, con diversi programmi negli ultimi anni, ha impiegato diverse risorse. Il programma più determinante è stato quello di formazione dedicato alle casalinghe "Cyber21". Il piano consisteva in un corso di una settimana (in tutto 20 ore di lezione) che interessava oltre un migliaio di istituti di formazione ed era sovvenzionato interamente dal governo. Dev'essere ancora ricordata la Corea per l'ulteriore organizzazione di corsi di formazione gratuiti o a prezzi assai bassi per vaste porzioni della cittadinanza. Infatti, il programma "10 Million People IT Education Project", era rivolto ad aumentare la conoscenza delle nuove tecnologie, inglobando non solo le scuole, ma anche le persone anziane e i disabili, personale militare ed agricoltori. In Europa, invece, il processo di alfabetizzazione digitale affonda le sue radici nei programmi di eLearning, incentrati sul miglioramento delle competenze ICT di studenti e insegnanti. Questo metodo consente al fruitore di intraprendere un percorso di autoistruzione utilizzando e sfruttando i dati e i materiali presenti nella Rete.

Caratteristica peculiare di questa metodologia è la flessibilità, in quanto assicura contemporaneamente formazione permanente e inclusione sociale. In Inghilterra, è stato avviato il programma "train to Gain", che prevede una formazione meticolosa sul posto di lavoro. Esso ha coinvolto 127.000 datori di lavoro e fornito corsi di formazione ad oltre un milione di lavoratori. Inoltre, tutto ciò è stato incentivato da campagne pubblicitarie ad hoc, l'impiego di appositi roadshow, con bus che girando

per le città promuovono e diffondono le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche.

Pur ritenendo che l'esplicita previsione del diritto di accesso alla Rete come diritto fondamentale, tramite un nuovo articolo aggiunto alla Costituzione, eliminerebbe in radice ogni problema in ordine all'esistenza e alla qualificazione giuridica del diritto in parola, si può ritenere che la stessa non risulti strettamente necessaria. Ritenere che debba essere presente una specifica disposizione di rango costituzionale significa, in buona sostanza, dubitare, se non negare, che allo stato questo diritto, con siffatti connotati, non sia configurabile nel nostro ordinamento. Di questo, in realtà, si deve dubitare fortemente.

#### Bibliografia

- [1] Bovero M., *La libertà e i diritti di libertà*, in *Quale libertà. Dizionario minimo contro i falsi liberali*, a cura di Bovero, Roma-Bari, 2004.
- [2] Costanzo P., *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto disc. Pubbl.*, VIII, Torino, 1993.
- [3] Costanzo P., *Internet (Diritto pubblico)*, *Digesto (Disc. Pubbl.)*, Appendice, Torino, 2000.
- [4] Di Lello C., *Internet e costituzione: garanzia del mezzo e suoi limiti*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007.
- [5] Ferrajoli L., *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010.
- [6] Frosini T.E., *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002.
- [7] Frosini T.E., *La protezione della riservatezza nella società informatica*, in *Privacy e banche dati*, a cura di Matteucci, Bologna, 1981.
- [8] Frosini T.E., *La libertà informatica: brevi note sull'attualità di una teoria giuridica*, in *Informatica e diritto*, 2008.
- [9] Loiodice A., *Informazione*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1971, XXI.
- [10] Loiodice A., *Libertà di comunicazione e principi costituzionali*, in *Trattato di diritto costituzionale*, Padova, 1999, XXVIII.
- [11] Masucci A., *Erogazione on line dei servizi pubblici e tele procedure amministrative*, in *Diritto pubblico*, 2003.
- [12] Pace A.-Manetti M., *Art. 21*, in *Comm. Cost.*, a cura di Branca-Pizzorusso, Bologna, 2006.
- [13] Pietrangelo M., *La società dell'informazione tra realtà e norma*, Milano, 2007.
- [14] Pino G., *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, 2010.
- [15] Pubusa F., *Diritto di Accesso ed Automazione*, Torino, 2006.
- [16] Rodotà S., *Libertà, opportunità, democrazia e informazione*, in *Internet e Privacy: quali regole?*, Atti del convegno organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali, Roma, 1998.
- [17] Roza Acuna E., *Habeas Data costituzionale: nuova garanzia giurisdizionale del diritto pubblico latinoamericano*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002.
- [18] Valastro A., *Le garanzie di effettività del diritto d'accesso ad Internet e la timidezza del legislatore italiano*, in *Il diritto d'accesso ad Internet. Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010*, a cura di Pietrangelo, Napoli, 2011.
- [19] Zeno-Zencovich V., *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004.

Durante questi tre giorni intensivi di lavori, sono stati portati all'attenzione nelle varie sessioni scientifiche, notevoli spunti di riflessione, che sottopongo all'attenzione di tutti sotto forma di relazione ricostruita.

### **1. “La fiducia degli utenti nelle transazioni online tra sicurezza reale e percepita”, Mario Petrone Università degli Studi del Molise**

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) costituiscono uno strumento importante per il miglioramento della produttività del sistema economico; rappresentano un'opportunità per lo sviluppo del paese, per la competitività, per la crescita culturale e sociale; consentono di aumentare la conoscenza e la concorrenza nei mercati delle merci e dei servizi; richiedono un forte impegno da parte dei soggetti coinvolti: imprese, cittadini, istituzioni pubbliche. L'obiettivo del relatore è stato quello di analizzare più approfonditamente il concetto di fiducia tecnologica, riguardo ai meccanismi che agiscono direttamente sul livello di fiducia nella tecnologia utilizzata a supporto della relazione. Le funzionalità tecnologiche che influenzano in maggior misura il livello di fiducia e l'usabilità dei sistemi sono quelle legate ai meccanismi di sicurezza associati alle seguenti fasi:

- 1) La fiducia degli utenti nelle transazioni online tra sicurezza reale e percepita: accesso alle informazioni o risorse in cui viene presentata la richiesta e validata attraverso meccanismi di autenticazione, identificazione e autorizzazione; trasferimento delle informazioni in cui esse vengono trasmesse utilizzando una serie di mezzi e policy per garantirne la confidenzialità e l'integrità; gestione delle informazioni focalizzata sul garantire la loro disponibilità, necessaria per adempiere alle richieste valide, e per far fronte a potenziali perdite impreviste dei dati (fault tolerance, backup, copie dei dati delocalizzate, etc.). La complessità tecnica, la mancanza di trasparenza organizzativa e l'incertezza giuridica rendono difficile agli utenti valutare la sicurezza delle transazioni online e l'affidabilità delle parti interessate, riducendo di conseguenza la loro volontà di utilizzare i sistemi online. Molteplici sondaggi rivelano che, con riferimento agli acquisti su Internet, la maggior parte degli utenti considera la protezione dei dati come la cosa più importante, seguita dalla sicurezza delle transazioni, dalla trasparenza dei processi e dal tempo necessario per effettuare l'acquisto online. Relativamente all'analisi dei rischi, gli esperti sono unanimi: hacker, virus e worm continuano a mostrarci ogni giorno che i sistemi informatici non possono essere resi sicuri al 100%.
- 2) Fiducia e usabilità tra sicurezza reale e percepita in considerazione del progressivo aumento dell'importanza economica, sociale e politica delle transazioni online, la fiducia che gli utenti attribuiscono ai metodi impiegati e l'usabilità dei sistemi implementati, rappresentano un presupposto fondamentale per la loro accettazione e il loro successo. Venendo a mancare nelle transazioni online la possibilità di creare relazioni di fiducia basate su contatti interpersonali diretti tra le persone che occupano un ruolo di confine, è necessario individuare meccanismi di altro tipo, seppur finalizzati agli stessi obiettivi, di creazione delle condizioni di fiducia reciproca. Per poter inquadrare correttamente i suddetti elementi è opportuno considerare che l'usabilità e la fiducia nelle transazioni online sono direttamente dipendenti dal rapporto tra la sicurezza reale e quella percepita dagli utenti. Conseguentemente il successo delle applicazioni di e-commerce, e-government o e-health è inevitabilmente connesso al suddetto rapporto.
- 3) L'introduzione di nuovi meccanismi di sicurezza deve essere organizzata, mantenendo un equilibrato rapporto tra la sicurezza reale e quella percepita dagli utenti, in modo da creare fiducia ed allo stesso tempo garantire l'usabilità dei sistemi. Si tratta di una fase in cui l'incertezza è forte e il senso di sicurezza debole. Secondo il relatore, in una situazione di questo genere la fiducia può essere creata promuovendo o garantendo

visibilità a determinate persone o istituzioni personificate presso i gruppi target. Si pensi, ad esempio, a persone che esprimono esigenze credibili e comparabili in materia di sicurezza, affidabilità e qualità di una soluzione tecnologica e che sviluppano, testano, consigliano o impiegano con successo una nuova tecnologia (similitudine di valori, esigenze, obiettivi comparabili). Se sono disponibili persone o istituzioni o modelli di comportamento che rispondono a tali requisiti (pionieri), possono essere presi a riferimento anche da altre cerchie di persone. Inoltre, tra i principali ostacoli alla diffusione delle transazioni online sono state individuate difficoltà legate ai limiti degli ambienti di supporto alla collaborazione ed all'inefficienza di alcune configurazioni organizzative.

## **2. “CLOUD: Presente e Futuro”, De Angelis Francesco, Polzonetti Alberto, Sabbatini Samuele, Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM**

Negli ultimi anni, il cloud ha generato un impatto importante sull' IT globale, dando origine a nuovi mercati e nuove comunità di utenti. Il concetto di cloud non è, quindi, una novità in sé, in principio nacque da un bisogno industriale diretto a migliorare l'utilizzo delle risorse senza incidere nelle esigenze dei consumatori utilizzando le risorse disponibili in modo più efficiente. I sistemi cloud sono emersi più da una necessità commerciale che da progetti di ricerca e sviluppo, in questo modo è stato perseguito un percorso evolutivo a breve termine per soddisfare le esigenze dei clienti. Il marketing, oltre che una maggiore diversificazione dei servizi, ha creato una grande campagna pubblicitaria intorno al cloud che ha portato ad elevate aspettative da parte dell'utente, che potrebbero non essere realisticamente soddisfatte. Il marketing tende a promettere caratteristiche che sono facilmente confuse con caratteristiche dal significato diverso in altri domini, creando potenzialmente idee sbagliate quali, i cloud:

- 1) sono sempre disponibili ("sempre e ovunque"),
- 2) offrono infinite risorse con più elasticità e senza soluzione di continuità,
- 3) hanno prestazioni da super computer a costi minimi,
- 4) forniscono notevoli benefici ambientali

Questi limiti non sono per chiari a tutti i clienti, a volte ai fornitori stessi, ed è quindi uno dei principali compiti di ricerca l'identificazione della posizione esplicita del cloud all'interno di questi domini. Molti utenti si sentono costretti a migrare al cloud in modo da rimanere competitivi e di beneficiare dei miglioramenti presunti offerti da tali infrastrutture. Senza una chiara conoscenza di quali casi d'uso siano particolarmente adatti per ambienti cloud, vi è un elevato rischio che un utente inesperto stimi le capacità e quindi la fruibilità del cloud erroneamente, rimanendo insoddisfatto con le capacità effettive che ottiene dalla nube. Il cloud computing ha raggiunto un picco di aspettative gonfiate nel 2009/2010 ed è ora in fase di crescente disillusione dove gli utenti diventano sempre più consapevoli delle carenze del sistema e iniziano a valutare e considerare la scelta del passare al cloud o meno. I relatori hanno cercato di individuare gli aspetti chiave di sistemi cloud e la loro rilevanza per il futuro dell'ecosistema IT. Hanno cercato di individuare le lacune ancora esistenti e le questioni di ricerca da affrontare al fine di correlare le tecnologie esistenti alla logica del cloud. Hanno identificato la definizione di cloud in quella fornita dal National Institute of Standards and Technology (NIST) che descrive il cloud in questo modo: “CLOUD computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, ondemand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This CLOUD model is composed of five essential characteristics, three service models (Software / Platform / Infrastructure as a Service), and four deployment models, whereas the five characteristics are: on-demand self- service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, and measured service. The deployment models include private, community, public and hybrid CLOUD”.

Con il termine CLOUD ogni soggetto in causa ha una diversa prospettiva:

- 1) l'utente finale: il cloud deve estendere i servizi generali internet-based con particolare interesse verso la alta disponibilità di servizio, costi ridotti ( attraverso un migliorato uso delle risorse), facile da usare ma soprattutto sicuro. L'utente finale tipo non è interessato ai dettagli tecnici che permettono il funzionamento di tali applicazioni.
- 2) il Provider: è di fondamentale importanza gestire e fornire le risorse necessarie all'utente finale rendendole economicamente accessibili. Per garantire questa possibilità il provider deve avere applicazioni, servizi e framework che facciano un ottimo uso delle risorse in hosting in modo da ridurre i costi amministrativi e allo stesso tempo soddisfare i requisiti dell'utente.
- 3) Lo sviluppatore ( e del ricercatore) è di particolare interesse cosa può offrire tecnicamente un ambiente CLOUD, rispetto a cosa lo sviluppatore ha bisogno nel suo codice per implementare le funzionalità richieste.

Il cloud attualmente non è una sofisticata ed affermata tecnologia e i sistemi cloud in genere soffrono seri (a lungo termine) inconvenienti. Questi inconvenienti sono meno conosciuti a causa della mancanza di esperienza nel dominio cloud e ad una chiara definizione delle aspettative degli utenti. I risultati della ricerca sono generalmente accompagnati da grande scetticismo, in quanto gli utenti non hanno fiducia in questi risultati poichè spesso non sono pronti per essere convertiti in vantaggi tecnologici del mondo reale e per questo motivo il loro assorbimento richiede un lavoro iniziale di adattamento. Il mercato IT e l'industria non hanno ancora raggiunto il loro pieno potenziale sia per campo di applicazione (numero di utenti e dispositivi) così come per l'eterogeneità di risorse. Per fronteggiare questa crescita sarà quindi estremamente necessario spingere al limite le prestazioni, il networking, la comunicazione ecc. Il concetto di Cloud offre un enorme potenziale per affrontare questa crescita, sia in dimensioni che complessità, ma non deve essere confuso con la "soluzione finale" del problema. Mentre il mercato si espanderà ulteriormente, sorgeranno altri problemi che prima o poi richiederanno funzionalità aggiuntive che il concetto cloud non riuscirà a soddisfare, dando così origine ad un nuovo modello.

### **3. “Le nuove basi geografiche di supporto alla pianificazione ed alla gestione territoriale”, Gabriele Garnero, Università degli Studi e Politecnico di Torino DIST**

Le tecniche e le modalità attraverso le quali vengono oggi prodotte e, potenzialmente, aggiornate le basi dati territoriali, mettono a disposizione degli operatori non solo strumenti di conoscenza affidabili ed accurati, ma consentono di impostare differenti modalità operative, attraverso le quali fondare i processi di pianificazione e gestione del territorio. Nella relazione l'Autore ha analizzato sia gli aspetti di produzione del dato territoriale sia le regole attraverso le quali il dato stesso è validato. Il contesto normativo a livello nazionale, le attività di coordinamento delle produzioni cartografiche sono state portate avanti nell'ambito dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici (IntesaGIS), stipulata nel 1996: questo progetto rappresentava all'epoca il tentativo più organico di modificare in termini positivi la situazione dell'informazione geografica in Italia, per creare uno stimolo verso una partecipazione più ampia delle istituzioni, delle imprese e del mondo scientifico. Obiettivo dell'Intesa era lo sviluppo di interventi coordinati per realizzare basi informative territoriali informatizzate a copertura dell'intero territorio nazionale necessarie per l'esercizio delle funzioni di interesse locale, regionale e nazionale. Le nuove basi geografiche di supporto alla pianificazione ed alla gestione territoriale Per la realizzazione dell'Intesa e degli Accordi ad essa collegati era stato costituito un Comitato Tecnico di Coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi, delle specifiche comuni e per la definizione, nelle diverse aree del Paese, di accordi di programma tra gli Enti interessati alla realizzazione delle basi informative territoriali, a partire dai Database topografici e dal collegamento di questi con archivi catastali aggiornati. Il successivo passo a livello nazionale fu rappresentato

dall'adozione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con D. L. 7 marzo 2005, n. 82, a mezzo del quale:

- lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale (Art. 2);
- i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati (Art. 50);
- qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni (Art. 50);
- al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, l'amministrazione titolare dei dati costruisce, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività (Art. 50). Lo stesso CAD, all'Art. 59, definisce il concetto di dato territoriale come qualunque informazione geograficamente localizzata; definisce altresì il concetto di base dati di interesse nazionale (Art. 60) come l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni.

A livello europeo opera invece la Direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. La Direttiva è entrata in vigore il 15 maggio 2007 ed intende creare, grazie a norme comuni di attuazione integrate da misure comunitarie, una struttura comune che renda l'informazione territoriale dei vari Stati compatibile e utilizzabile in un contesto transfrontaliero, in modo da superare i problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità dei dati. Questi, in sintesi, gli aspetti più importanti della Direttiva:

- 1) INSPIRE si basa sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create dagli Stati membri: a tal fine l'infrastruttura deve essere stabilita e resa operativa dai singoli Stati, che devono garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo, al fine di evitare duplicazioni di dati: questi vanno raccolti una sola volta e gestiti laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente. Non è richiesta la raccolta di nuovi dati spaziali, ma qualsiasi dato territoriale dovrà adeguarsi alle indicazioni della Direttiva;
- 2) l'interesse principale della Direttiva è rivolto alle politiche ambientali comunitarie e alle politiche o alle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. Quando sarà pienamente operativa permetterà di combinare dati transfrontalieri da uno Stato membro all'altro con continuità e condividerli con le applicazioni e tra gli utilizzatori;
- 3) la Direttiva mira ad agevolare la ricerca dei dati spaziali attraverso il web, tramite servizi di rete che ne permettano l'utilizzo in molteplici modi, dalla visualizzazione, al downloading, alle varie trasformazioni. I dati devono essere facilmente individuabili e adatti ad un uso specifico, facili da comprendere ed interpretare. Al fine di sviluppare e rendere attinenti i dati e i servizi, la Direttiva deve tenere in conto alcuni temi ad essa correlati come la salvaguardia della privacy e i diritti di proprietà intellettuale, ma allo stesso tempo lascia libertà ai singoli Stati membri di stabilire un compenso per i propri set di dati o servizi offerti.

Sono ora vigenti, a livello normativo, i quattro decreti del 10 novembre 2011 emanati dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 (Suppl.Ord. n. 37). Attraverso queste norme, a completamento dell'iter previsto dall'articolo 59 comma 5 del CAD, sono state adottate le prime specifiche definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni. In particolare, i quattro provvedimenti in questione riguardano, rispettivamente: Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale; Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici; Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso; Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. Vengono nel seguito unicamente descritti alcuni aspetti peculiari che caratterizzano le moderne produzioni.

#### **4. “La parola agli studenti: le ICT a scuola”, Isabella Donato Scuola di Nuove Tecnologie per le Scienze Umane e Sociali Università degli Studi di Genova**

Negli ultimi anni il Ministero dell'Istruzione ha avviato un Piano nazionale per la scuola digitale, investendo 100milioni di euro nell'acquisto di più di 34.800 LIM e nella formazione di 83.000 docenti; inoltre ha finanziato 416 classi su tutto il territorio nazionale con “Azione cl@sse 2.0”, coinvolgendo 1.350 docenti e 13.500 studenti, con un impegno finanziario di 3.750.000 euro. La formazione rivolta ai docenti appare, nella pratica, inferiore rispetto alle effettive esigenze (l'ISTAT conta nel 2011 più di 680.000 docenti): perciò accanto a esperienze di eccellenza nell'uso delle tecnologie, convivono situazioni in cui, per esempio, le LIM non sono utilizzate o lo sono in modo limitato. Uno dei punti cruciali, quindi, del gap tra la diffusione e l'utilizzo degli strumenti tecnologici appare essere proprio la formazione: la maggior parte degli insegnanti coinvolti nel progetto di digitalizzazione, pur esprimendo un giudizio positivo sull'introduzione delle tecnologie e sui cambiamenti conseguenti degli studenti, osservati in termini di impegno e motivazione, individua da un lato la necessità di personale di supporto, dall'altro la mancanza di incentivi economici, facendo emergere diversi errori in questa politica di innovazione e diffusione degli strumenti informatici. Ma gli studenti percepiscono dei cambiamenti nella didattica dei docenti? Il loro parere è importante non solo perché diretti interessati e protagonisti della scuola, ma anche in quanto espressione di una generazione. Infatti si tratta di studenti tra i 14 e i 19 anni, nati, cioè, negli anni Novanta. La relattrice ha riflettuto su come un gruppo di studenti, di età ed esperienze diverse, ha vissuto e vive l'utilizzo delle tecnologie in un Liceo di Savona che ha puntato molto sulla dotazione tecnologica: nel giro di qualche anno, le LIM in aula sono passate da 3 a 41 per l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. La relattrice ha scelto di sottoporre un questionario al campione composto da 101 studenti (su una popolazione di più di 900 iscritti), appartenenti a 5 classi (4 del primo biennio e 1 del secondo biennio del Liceo), di diversi indirizzi, ma ciò non comporta differenze rilevanti, in quanto nel piano di studi non sono presenti materie come Informatica, Linguaggi e comunicazione, che potrebbero condizionare alcune risposte. Il questionario on line è stato somministrato tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo alle classi, che hanno risposto utilizzando un link in un post protetto da password sul blog del docente. Per il rispetto della privacy, non sono stati richiesti alcuni dati come il sesso, la classe specifica di appartenenza, il rendimento scolastico. Le domande poste sono state organizzate su 4 argomenti:

- a. Tecnologia a scuola: tre domande
- b. Studio e Tecnologie: la mia esperienza (3 domande)
- c. Suggerimenti e proposte – LIM (2 domande)
- d. Suggerimenti e proposte – Aula di informatica (2 domande).

L'analisi descrittiva dei dati del questionario mostra, per l'argomento a), come la grande maggioranza degli studenti (88 su 101) si schierino a favore delle tecnologie a Scuola. Un altro aspetto emerso riguarda l'impreparazione di alcuni docenti, che non sanno utilizzare gli

strumenti. Anche per questo nasce il progetto europeo Teaching and Training Quality Management, TQM - <http://www.tqmproject.eu>- volto a promuovere la cultura del miglioramento della qualità nel sistema educativo). Di conseguenza è difficile per gli studenti vedere le potenzialità degli strumenti tecnologici e averne una visione diversa. Tra gli studenti che hanno testimoniato l'utilità delle ICT nella didattica, (la motivazione è essenzialmente di carattere pratico: durante la lezione si sentono più coinvolti e a casa studiano più facilmente, perché possono scaricare materiali e appunti. Anche quando sono a disposizione strumenti che possono prevedere l'interazione virtuale tra i membri del gruppo (scrittura di post sul blog o sul gruppo di Google), pochi la realizzano, confermando la propensione a un uso individuale delle ICT nell'ambito didattico, che continua a essere registrata anche all'Università

Emerge, poi, una delle peculiarità delle ICT, cioè poter rendere partecipativa, interattiva e stimolante la lezione. Alcuni studenti sottolineano come imparare l'uso di strumenti e applicazioni può essere utile anche al di fuori della scuola: si può osservare che, pur essendo "nativi digitali", la conoscenza degli strumenti informatici è abbastanza limitata, come emerge dall'osservazione delle attività svolte in classe (per esempio è stato necessario realizzare un tutorial per l'uso dei Gruppi di Google). Quindi sembra di poter concordare con coloro che sono più critici rispetto all'ottimismo verso le capacità tecnologiche degli adolescenti, che, da prove empiriche, non posseggono quelle competenze descritte come tipiche dei nativi digitali. Gli strumenti a disposizione degli studenti (LIM e computer nel laboratorio di informatica) risultano ugualmente utili per diverse attività: la LIM consente di produrre appunti e cercare informazioni in internet durante la lezione; il laboratorio di informatica serve per fare ricerche, ma gli studenti indicano come poco efficace la lezione in cui non hanno il controllo del computer (per esempio mentre il docente sta mostrando una presentazione).

L'uso della LIM per fare esercizi non sembra interessare, contravvenendo all'idea che la tecnologia e i suoi strumenti generino sempre collaborazione e cooperazione. Gli studenti possono giungere a considerazioni empiriche e registrare progressi, soprattutto nel metodo di studio, che può significare non solo una crescita delle valutazioni, ma semplicemente un'organizzazione diversa e più funzionale del tempo dedicato a casa allo studio, una minore fatica a fronte dell'introduzione di elementi come appunti digitali, schemi e mappe.

## **5. Il progetto "Sempre Giovani 2.0", Domenico Consoli, Istituto Tecnico Commerciale "C. Battisti"**

Il progetto "Sempre Giovani 2.0" si è attuato in due edizioni presso un Istituto Scolastico Superiore, con il patrocinio degli Assessori alle Politiche Sociali e alle Innovazioni Tecnologiche e il supporto di una Fondazione di Solidarietà del territorio. Il progetto ha avuto come obiettivo quello di far spiegare a studenti, nella veste di docenti, l'utilizzo dei social network (Facebook, Youtube, Twitter,...) ad un gruppo di corsisti anziani. In questo modo si sono messe a contatto le due generazioni: i nativi digitali (giovani) e i nativi cartacei (anziani). Il web 2.0 permette alla singola persona di esprimere un parere/suggerimento su un particolare prodotto/servizio in modo che l'azienda/ente possa apportare dei miglioramenti. Anche le persone adulte, per non essere escluse, devono saper utilizzare e applicare, nel modo corretto, queste nuove tecnologie. Questi strumenti, che danno maggiore enfasi alla comunicazione, alla trasmissione e scambio di informazioni, devono essere utilizzati da tutti: giovani, adulti e anziani. In questo modo ognuno può apportare un contributo alla creazione di conoscenza e intelligenza collettiva e allo scambio di suggerimenti, proposte e idee su come migliorare le condizioni di vita sociale, culturale e politica di una comunità. Nel web 2.0, più che l'aspetto tecnologico, prevale l'aspetto sociale che si basa su concetti fondamentali come la relazione, lo scambio di informazioni, la partecipazione attiva, la collaborazione e l'intelligenza collettiva [Levy, 1997; De Kerchove,1997]. Il social web ha favorito la nascita e



lo sviluppo di ambienti virtuali interattivi e collaborativi quali i social media. Secondo Kaplan e Haenlein i social media rappresentano quel gruppo di applicazioni Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del web 2.0 che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. Oggi questi strumenti sociali sono molto utilizzati dai nativi digitali che sono più portati rispetto ai loro insegnanti e alle persone adulte ad utilizzare queste nuove tecnologie. I nativi digitali non sono più semplici e passivi consumatori ma sono a tutti gli effetti dei “prosumer” e cioè consumano ma soprattutto producono informazioni e partecipano, attivamente e in maniera costante, alla creazione di beni e servizi. Si scambiano commenti, opinioni, feedback e collaborano tutti insieme contribuendo alla creazione di una intelligenza collettiva. La produzione, in maniera trasparente, di contenuti collaborativi sta cambiando il modo di comunicare e partecipare nel dibattito e nella vita pubblica. Inoltre, oggi, i giovani utilizzano i nuovi strumenti digitali con maggiore dimestichezza, velocità rispetto agli adulti. Loro sono i nativi digitali, nati con il web, i canali virtuali e i multi-schermo (cellulari, TV, computer, iPad, iPod). Sono orientati al multi-tasking, passano da un media ad un altro e fanno più cose contemporaneamente: studiano, ascoltano musica, rispondono a qualche SMS, vedono un filmato su Youtube. Per capire come funziona un dispositivo elettronico provano, esplorano, tentano, sbagliano, correggono e si consultano tra di loro. Controllano gli spazi virtuali e si esprimono liberamente sul web tramite il blog, le chat, i forum che sono diventati oramai oggetti integranti della loro vita e delle loro relazioni. L’utilizzo intensivo delle nuove tecnologie interattive e dei social network da parte dei nativi digitali, oltre ad evidenti vantaggi, comporta anche degli svantaggi come la frammentarietà della conoscenza e la debolezza di un pensiero critico costruttivo che si forma con una lettura e analisi approfondita dei testi e non con lo sfogliare o navigare velocemente tra una mole di informazioni proveniente da molti canali virtuali. Gli anziani, nativi cartacei, a differenza dei giovani, sono mono-schermo (principalmente guardano il televisore), sono abituati a lavorare in sequenza e fare una cosa alla volta, controllano gli spazi fisici (la scuola, la fabbrica, l’ufficio,...) e non quelli virtuali e nell’installazione di un dispositivo meccanico- elettronico seguono il manuale e non procedono per tentativi dando più spazio alla logica e non all’istinto e all’esplorazione. Le persone anziane non usano molto la tecnologia ma hanno tanta esperienza sia nel settore sociale che politico. Bisogna superare il Digital Divide tra giovani e adulti. Gli adulti non devono diventare esperti ma devono lasciarsi coinvolgere dai cambiamenti, aprirsi al nuovo e capire le logiche di funzionamento di questi nuovi strumenti per poter comunicare e condividere pensieri, parole e idee con tutti gli altri. Con gli strumenti digitali si possono attivare progetti di e- democracy; ognuno può esprimere le proprie idee e opinioni e può implementare azioni di democrazia partecipativa. L’integrazione giovane-adulto può essere interessante per lo scambio di esperienze e competenze, tecnologiche da una parte e socio-politiche e culturali dall’altra. La Comunità Europea, ha emanato diverse direttive per promuovere l’educazione, l’apprendimento, l’aggiornamento e l’impiegabilità lungo l’intero corso di vita (lifelong learning). Un cittadino ben formato contribuisce allo sviluppo della comunità. Se tutte le persone, anche gli adulti, hanno certe competenze tecnologiche, la Pubblica Amministrazione può offrire migliori servizi online e avere dei feedback interessanti per il miglioramento delle condizioni sociali della comunità. Il progetto “Sempre Giovani 2.0” si è svolto in due edizioni. Complessivamente nelle due edizioni hanno partecipato 26 anziani (13 per corso) e 26 studenti, 6 dei quali hanno partecipato ad entrambi le edizioni. Il corso consisteva in n. 8 lezioni su Internet e i Social Network e in particolare in un incontro settimanale dalle 14.00 alle 16.00 presso il laboratorio di Informatica dell’ Istituto. Ogni studente affiancava un corsista anziano nella veste di docente. Lo scrivente espletava solo la funzione di supervisore. Prima di iniziare il corso si concordava la lezione da svolgere: Internet e motori di ricerca, Facebook, Twitter, YouTube,... e dopo ogni studente, in piena autonomia, portava avanti un percorso didattico individualizzato in base alle esigenze dell’anziano. Su Facebook si è creato un gruppo

“Sempre Giovani 2.0” e tutti i partecipanti, studenti e anziani, si sono scambiati le amicizie tra di loro. Gli studenti partecipanti avevano un’età compresa tra i 15 e i 17 anni e frequentavano le classi II e III. In totale sono stati coinvolti 8 ragazzi e 12 ragazze. Per quanto riguarda gli adulti (15 femmine e 11 maschi) erano tutti pensionati e l’età variava dai 62 anni ai 72 anni. Alla fine di ogni corso, la relatrice, ha provveduto a somministrare dei questionari sia agli studenti che ai corsisti anziani. Da domande generiche fatte agli studenti, tranne due, gli altri sono convinti che i corsisti che affiancavano hanno appreso tutto quello che gli hanno spiegato. Chi ha insegnato in entrambi i due corsi, nel secondo ha migliorato il modo di spiegare, di porsi, di andare più in dettaglio negli argomenti. C’è chi invece ha tenuto la stessa linea di condotta. Tutti sono rimasti entusiasti dell’esperienza svolta e pensano di aver spiegato gli argomenti nel modo giusto. Interessante la risposta di diversi studenti: “Le 2 ore del corso non erano poi tanto lunghe; stando in loro compagnia, è stato un pò come stare con un vero e proprio nonno”. Il relatore ha concluso con delle riflessioni interessanti catturate dalle risposte al questionario: si nota subito che questo progetto è stato interessante per tutti i partecipanti. Gli studenti hanno trasmesso agli anziani la loro manualità tecnologica, il loro amore per questi social network a cui dedicano parte della loro vita. Gli adulti, da parte loro, hanno trasmesso agli studenti dei messaggi valoriali, l’impegno, la costanza, la saggezza, la memoria storica e la cultura. Io come supervisore o tutor del corso, non ho fatto altro che apprezzare la complicità che si è venuta a creare tra queste due generazioni che conversavano continuamente tra di loro scambiandosi consigli, idee e suggerimenti. E’ bello aiutarsi a vicenda ognuno dà all’altro quello che possiede o è in grado di dare. Gli anziani sono rimasti molto contenti di apprendere l’utilizzo di queste nuove tecnologie ma non si sono sottratti a dare ai giovani dei consigli quali quelli di avere più fantasia, capacità di ascolto, più voglia di studiare, di scrivere e leggere e di non isolarsi trascorrendo molto tempo su questi canali virtuali. In questo progetto la tecnologia è stata un collante validissimo per le due generazioni. Insieme giovani e adulti possono contribuire ad abbattere il Digital Divide, ad acquisire una maggiore cittadinanza attiva e a migliorare la nostra comunità/società con lo scambio di idee, suggerimenti e proposte. L’affermarsi di una e-democracy globale, con l’uso delle tecnologie e dei canali virtuali, può favorire la ricerca di soluzioni innovative a problemi ambientali e sociali.

*Valentina Amenta* Laurea presso l'Università di Economia di Pisa, titolo della tesi “La tutela del consumatore nel commercio elettronico. Riflessioni sul significato della distinzione B2C-B2B”. Master in “Banca, borsa e assicurazione”. Dottorato in Diritto pubblico e dell'economia, durante il quale ha orientato la sua ricerca sul diritto d'accesso ad Internet. Cultore della materia “Diritto dell'Informatica” presso la facoltà di Economia di Pisa, svolge attività di sostegno alla didattica per le due cattedre di Diritto dell'informatica e Istituzioni di diritto privato. Assegnista di ricerca presso il CNR, Istituto di Informatica e telematica per attività di ricerca nel campo della Internet Governance. Partecipa al processo dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite. Socio dell'Internet Society Italia. [webpage: <http://www.iit.cnr.it/node/15879>]